



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

DOCUMENTO

RASSEGNA DELLE NOVITÀ IVA 2025

AREA DI DELEGA CNDCEC

Fiscalità

CONSIGLIERE DELEGATO

Salvatore Regalbuto

COMMISSIONE DI STUDIO CNDCEC

IVA e altre imposte indirette

PRESIDENTE

Renato Portale

16 GENNAIO 2025



Commissione di studio CNDCEC “IVA e altre imposte indirette”

Consigliere CNDCEC delegato

Salvatore Regalbuto - *Consigliere delegato Area “Fiscalità”*

Coordinatore

Pasquale Saggese - *Coordinatore area “Fiscalità” Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti*

Presidente

Renato Portale

Segretario

Francesca Brusadelli

Componenti

Maria Argiri

Nicola Frangi

Simonetta La Grutta

Sebastiano Manera

Filippo Mangiapane

Pierpaolo Maspes

Nicoletta Mazzitelli

Marco Peirolò

Lucia Renzi

Giovanni Riccio

Raffaele Rizzardi

Barbara Rossi

Matteo Rozzo

Franco Scuderi

Davide Senese

Dario Valenti

Antonio Ventrella

Elisabetta Viani

Sommario

1. Novità IVA previste dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) e dal Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Decreto Milleproroghe) 3
2. Altre novità IVA entrate in vigore nel 2025 5



1. Novità IVA previste dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) e dal Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Decreto Milleproroghe)

Legge di Bilancio 2025

- **Aliquota ridotta 5%**: integrando il n. 1-septies) della Parte II-bis della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, l'aliquota ridotta del 5% è stata estesa ai **corsi relativi all'attività sportiva alpinistica**, in aggiunta ai corsi di attività sportiva invernale (per questi ultimi, il d.m. 22 novembre 2024 ha previsto l'esonero dall'emissione della fattura, a decorrere dal 4 dicembre 2024).
- **Aliquota ridotta 10%**: attraverso la riformulazione del n. 127-sexiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, l'aliquota ridotta del 10% continua ad applicarsi solo alle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di **rifiuti urbani** e di rifiuti speciali nonché alle prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione; pertanto, il **conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia** non potrà più beneficiare dell'aliquota ridotta.
- **File fatture elettroniche**: previsto che i file XML delle fatture elettroniche e tutti i dati in essi contenuti [memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento] possono essere utilizzati, oltre che dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza, **anche dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli** per le attività di vigilanza e controllo di cui al Testo Unico accise (d.lgs. n. 504/1995).
- **Pos e corrispettivi telematici dal 1° gennaio 2026**: integrato il comma 3 dell'articolo 2 del d.lgs. n. 127/2015 secondo cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano, oltreché l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, anche la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A questo fine, questa la novità, sarà integrato lo strumento hardware o software mediante il quale **sono accettati i pagamenti elettronici** affinché sia sempre **collegato** allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei **pagamenti elettronici giornalieri**.

Previste anche queste nuove sanzioni:

- violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici: in misura fissa pari a **100 euro per ciascuna trasmissione** (art. 11, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 471/1997);
- violazioni reiterate nel corso di un quinquennio: sospensione della licenza con chiusura di locali da **tre giorni a un mese** (art. 12, comma 2, d.lgs. n. 471/1997);
- mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici: sanzione amministrativa **da euro 1.000 a euro 4.000** (art.



11, comma 5, d.lgs. n. 471/1997) + sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo da **quindici giorni a due mesi** (art. 12, comma 3, d.lgs. n. 471/1997).

- **Agevolazione acquisto prima casa**: per godere dell'agevolazione, l'acquirente che possieda un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione, avrà un anno di tempo in più per venderlo (entro due anni, anziché un anno, dal nuovo acquisto agevolato).
- **Imponibilità IVA prestazioni formative rese ad agenzie per il lavoro** : si stabilisce che sono imponibili ai fini IVA le prestazioni di **formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro**, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, da enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato d.lgs. n. 276 del 2003. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, **sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti** adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi. In ogni caso, non si fa luogo a rimborsi d'imposta. I giudizi pendenti, in ogni stato e grado di giudizio, possono essere **definiti**, a istanza di parte, mediante il **versamento della maggiore imposta sul valore aggiunto accertata**, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ovvero con la presentazione della prova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta da parte del prestatore. Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio. A seguito dell'istanza della parte, l'organo giurisdizionale **sospende il giudizio** per novanta giorni per la definizione del procedimento. L'Agenzia delle entrate accerta, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, che la somma indicata nell'istanza di definizione **corrisponda all'importo della maggiore imposta sul valore aggiunto accertata** e ne dà comunicazione al contribuente. Al fine dell'estinzione del giudizio, il contribuente ha l'onere di depositare presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, entro il predetto termine di 90 giorni, **prova del versamento effettuato** ovvero dell'effettivo assolvimento dell'imposta da parte del prestatore. L'organo giurisdizionale dichiara **estinto il giudizio**, relativamente alle domande aventi ad oggetto il trattamento IVA delle prestazioni formative in esame, con compensazione delle spese di lite.
- **Reverse charge nel settore della logistica**: riproposta **l'introduzione della lettera a-quinquies)** del sesto comma dell'art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, già introdotta dal d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 e mai entrata in vigore per mancato rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio UE. In base a tale lettera è **prevista l'estensione del reverse charge** *“alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e società di cui all'articolo 17-ter del*



presente decreto né alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276". Anche in tale occasione, l'efficacia della disposizione è **subordinata al rilascio**, da parte del Consiglio dell'Unione europea, **dell'autorizzazione di una misura di deroga** ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/Ce.

In attesa della piena operatività della disposizione, per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente **possono optare affinché il versamento dell'IVA sia effettuato dal committente** in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. In tal caso, la fattura è emessa dal prestatore e l'imposta è versata dal committente mediante modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, **senza possibilità di compensazione**, entro il mese successivo a quello di emissione della fattura. L'opzione ha **durata triennale** ed è **comunicata dal committente all'Agenzia delle entrate** con apposito modello da approvare con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nel caso in cui l'imposta risulti non dovuta, è possibile la sua restituzione ai sensi del comma 2 dell'articolo 30-ter del d.P.R. n. 633 del 1972; il diritto al rimborso spetta al committente a condizione che esso dimostri l'effettivo versamento dell'imposta. Nei confronti del committente è applicabile la **sanzione** di cui all'articolo 6, comma 9-bis.1, primo periodo, del d.lgs. n. 471/1997 (sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro) per il cui pagamento è solidalmente tenuto il prestatore.

Decreto Milleproroghe 2025

- **Operatori sanitari e fattura elettronica**: prorogato al 31 marzo 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti IVA (operatori sanitari) che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti di consumatori finali persone fisiche (non soggetti IVA).
- **Enti associativi e passaggio di operazioni da fuori campo a esenti**: prorogata al 1° gennaio 2026 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-*quater*, del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 che prevedono l'abolizione delle ipotesi di **esclusione da IVA** per alcune operazioni degli enti associativi, stabilendo per la generalità di tali operazioni il **regime di esenzione**.

2. Altre novità IVA entrate in vigore nel 2025

Oltre alla Legge di bilancio 2025 e al Decreto Milleproroghe, nel corso dell'anno 2024 altri provvedimenti hanno innovato la disciplina dell'IVA. Di seguito, si riassumono le novità **entrate in vigore nel 2025**:

- **Regime transfrontaliero di franchigia IVA per le piccole imprese**: con il d.lgs. 13 novembre 2024, n. 180, è stata recepita la **direttiva (UE) 2020/285** del 18 febbraio 2020 che introduce, a partire



dal 1° gennaio 2025, un regime transfrontaliero speciale per le piccole imprese con il quale le stesse possono beneficiare del regime di franchigia in un altro Stato membro. A questo fine, è stato inserito nel d.P.R. n. 633 del 1972 il nuovo “**TITOLO V-ter Regime transfrontaliero di franchigia**”, composto dagli articoli che vanno dal 70-terdecies al 70-duovices e suddiviso in tre sezioni: i) la prima, contenente le definizioni e le disposizioni generali; ii) la seconda, regola l’applicazione, per le piccole imprese stabilite in altri Stati membri dell’UE, del regime di franchigia vigente in Italia (i.e. “Regime forfettario” previsto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190); iii) la terza, regola l’applicazione, da parte dei soggetti minori stabiliti in Italia, del regime di franchigia IVA vigente in altri Stati membri, introducendo così quello che è titolato “Regime transfrontaliero di franchigia IVA”.

Va evidenziato che mentre i soggetti UE diversi dalle persone fisiche non possono adottare il regime “italiano” di franchigia, i soggetti italiani, anche se diversi dalle persone fisiche, possono accedere al regime di franchigia in altri Stati membri, rispettando regole e condizioni ivi previste. Il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 460166/2024 del 30 dicembre 2024 ha dettato le **modalità attuative** del regime e in particolare della **comunicazione preventiva** da effettuare sul *sito online dell’Agenzia* per ottenere il **numero di identificazione EX** – obbligatorio per aderire al Regime in uno o più altri Stati membri – numero composto dalla **partita IVA** del soggetto stabilito, seguito dal **suffisso “EX”**.

- **Eventi online**: il citato d.lgs. n. 180/2024 ha recepito anche la **direttiva (UE) 2022/542** del 5 aprile 2022 che modifica dal 1° gennaio 2025 le regole sulla **territorialità IVA** degli eventi in streaming. Con una modifica alle lettere a) e b) dell’art. 7-*quinquies* del d.P.R. n. 633 del 1972 è stabilito che tutti gli eventi online B2B o B2C sono rilevanti ai fini IVA nel luogo in cui il **destinatario è stabilito** o domiciliato.
- **Distacco del personale**: la Legge 14 novembre 2024, n. 166 di conversione del d.l. n. 131/2024 (c.d. Decreto salva infrazioni) ha abrogato l’art. 8, comma 35, della legge n. 67/1988 che disponeva che “*non sono rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo*”. L’abrogazione vale per i prestiti e i distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Inoltre, è prevista una **clausola di salvaguardia** secondo la quale sono fatti salvi tutti i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data, sia in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell’11 marzo 2020, causa C-94/19, sia in conformità all’art. 8, comma 35, della legge n. 67/1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.
- **Fattura elettronica proroga al 2027**: Con la decisione di esecuzione del Consiglio 2024/3150 del 10 dicembre 2024, l’autorizzazione all’applicazione da parte dell’Italia dell’obbligo di fatturazione elettronica è stata prorogata sino al **31 dicembre 2027** o, se antecedente, fino alla data a decorrere dalla quale gli Stati membri saranno tenuti ad applicare il pacchetto VAT in the digital age (“ViDA”). Una delle novità previste dal pacchetto ViDA riguarda infatti l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, sia per le operazioni transfrontaliere tra gli Stati membri (a partire dal



2030) sia per le operazioni interne in ciascuno Stato. Con riferimento alle operazioni interne, è previsto che dall'entrata in vigore delle disposizioni del pacchetto ViDA, l'art. 218 della direttiva 2006/112/Ce verrà modificato, prevedendo che gli Stati membri possano imporre l'obbligo di adozione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel proprio territorio.

- **Riorganizzazioni attività professionali e artistiche**: il d.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, recante "revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)", pubblicato nella G.U. n. 294 del 16 dicembre 2024, è intervenuto sulla disciplina IVA delle operazioni straordinarie aventi ad oggetto attività professionali e artistiche, stabilendo che **non costituiscono cessione di beni**:
 - le **cessioni** e i **conferimenti in società ed enti** che hanno per **oggetto un complesso unitario** di attività e passività **organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale** (cfr. lettera b) del comma 3 dell'art. 2 del d.P.R. 633 del 1972);
 - i passaggi di beni in dipendenza di **fusioni, scissioni o trasformazioni di società ed enti costituiti per l'esercizio di attività artistiche o professionali** (cfr. lettera f) del comma 3 dell'art. 2 del d.P.R. 633 del 1972).

Le modifiche si applicano con efficacia dal **31 dicembre 2024**.

- **Società non operative**: il citato d.lgs. n. 192/2024 di revisione del regime impositivo dei redditi ha previsto una modifica anche della disciplina relativa alle società non operative di cui all'articolo 30 della Legge n. 724 del 1994, **dimezzando le percentuali** di ricavi e compensi da applicare per il **superamento del test di operatività**. Le nuove percentuali si applicano già dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (dal 2024, per i soggetti "solari").

La disciplina non è stata invece modificata per recepire le conclusioni della sentenza C-341/22, **Feudi di San Gregorio Aziende Agricole SpA del 7 marzo 2024** con cui la Corte UE ha dichiarato **contrario alla direttiva IVA 2006/112/Ce** l'articolo 30 della Legge n. 724/1994, nella parte in cui priva il soggetto passivo del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte, a causa dell'importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA effettuate a valle.

Nonostante tale «dimenticanza», la Corte di cassazione si è adeguata all'orientamento della Corte UE (sentenze n. 24416 e 24442 dell'11 settembre 2024) affermando la **disapplicazione** delle disposizioni limitative del diritto alla detrazione previste dalla disciplina delle società non operative.

- **Garanzia per i soggetti non stabiliti in UE o SEE rappresentati fiscalmente in Italia iscritti o da iscrivero al VIES**: in attuazione dell'art. 4 del d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 è stato introdotto il nuovo comma 7-*quater* dell'art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972 che ha previsto l'obbligo di rilascio di una garanzia per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) che intendono iscriversi al VIES per effettuare operazioni intracomunitarie e che operano tramite



rappresentante fiscale. Con il Decreto MEF del 4 dicembre 2024, pubblicato nella G.U. n. 292 del 13 dicembre 2024, sono state definite le condizioni e le modalità di rilascio della suddetta garanzia, in base alle seguenti regole:

- la garanzia deve essere prestata, in favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del **domicilio fiscale del rappresentante fiscale**, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria, per un valore massimale **minimo di euro 50.000**;
 - la garanzia, che deve essere consegnata personalmente o tramite il rappresentante fiscale, è condizione necessaria per l’iscrizione al VIES del soggetto rappresentato;
 - deve essere prestata per un **periodo minimo di 36 mesi** a partire dalla data di consegna alla Direzione provinciale competente e, decorso tale termine, *non deve essere rinnovata*;
 - un **provvedimento dell’Agenzia delle entrate** da adottare entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto (13 dicembre 2024), definirà le modalità operative di attuazione dei predetti obblighi;
 - i soggetti **già iscritti al VIES** alla data di pubblicazione del predetto provvedimento dell’Agenzia adempiono agli obblighi indicati **entro 60 giorni**, a pena di esclusione dalla banca dati. In caso di mancata prestazione della garanzia, l’Agenzia delle entrate comunica al rappresentante fiscale del soggetto non residente l’avvio della procedura di esclusione del soggetto rappresentato dal VIES. Entro i successivi 60 giorni, è comunque possibile regolarizzare la propria posizione.
- **Nuove condizioni e requisiti per l’attività di rappresentante fiscale:** con il già citato art. 4 del d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 è stato anche integrato il terzo comma dell’art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, al fine di imporre ai rappresentanti fiscali il possesso di specifici **requisiti di onorabilità** e il rilascio di una **garanzia patrimoniale** graduata in base al numero dei soggetti rappresentati. Con il Decreto MEF del 9 dicembre 2024, pubblicato nella G.U. n. 297 del 19 dicembre 2024, sono stati dettati i criteri per l’assunzione del ruolo di rappresentante fiscale previo rilascio di idonea garanzia:
 - i requisiti di onorabilità di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del d.m. 31 maggio 1999, n. 164 (già previsti per amministratori e sindaci dei CAF) sono attestati dal soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale mediante **dichiarazione**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, presentata alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto medesimo;
 - il rappresentante deve prestare **idonea garanzia** sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria ovvero di polizza fideiussoria, in favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in



ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale;

- il **valore massimale minimo della garanzia** è così stabilito:
 - 30.000 euro, per i rappresentanti fiscali che rappresentano da due a nove soggetti;
 - 100.000 euro, per i rappresentanti fiscali che rappresentano da dieci a cinquanta soggetti;
 - 300.000 euro, per i rappresentanti fiscali che rappresentano da cinquantuno a cento soggetti;
 - 1.000.000 euro, per i rappresentanti fiscali che rappresentano da centouno a mille soggetti;
 - 2.000.000 euro, per i rappresentanti fiscali che rappresentano più di mille soggetti;
- per i soggetti che assumono **una sola rappresentanza**, ai fini dell'acquisizione del ruolo di rappresentante fiscale, è idonea la sola presentazione della dichiarazione di attestazione dei requisiti di onorabilità;
- la garanzia deve essere prestata **per un periodo minimo di quarantotto mesi** a partire dalla data di assunzione del ruolo di rappresentante fiscale, coincidente con la data di consegna della garanzia stessa alla Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale, e, decorso tale termine, *non deve essere ripresentata*, fatto salvo il caso di aumento del numero dei soggetti rappresentati, con conseguente passaggio da una fascia inferiore a una fascia superiore;
- un **provvedimento** dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto (19 dicembre 2024), definirà le modalità operative di attuazione dei nuovi obblighi;
- i soggetti che, alla data di pubblicazione del predetto provvedimento dell'Agenzia, già operano come rappresentanti fiscali, attestano, entro **60** giorni decorrenti dalla medesima data, il possesso dei requisiti soggettivi e prestano idonea garanzia, pena la cessazione d'ufficio della partita IVA dei soggetti rappresentati. In caso di mancato assolvimento dei suddetti obblighi, l'Agenzia delle entrate comunica al rappresentante fiscale l'avvio della procedura di cessazione d'ufficio della partita IVA dei soggetti rappresentati. Entro i successivi 60 giorni, è comunque possibile regolarizzare la propria posizione.



Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti E.T.S.
Piazza della Repubblica, 68 00185 Roma